



PONTIFICIUM CONSILIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

# Communicationes

VOL. XLII • N. 2

---

2010

**Commercium epistularum cum Secreteria Status habitum quoad  
iuris redigendum  
Schema « De Procedura Administrativa »**

I

**Lettera di trasmissione alla Segreteria di Stato dello Schema  
« De Procedura Administrativa »**

PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

E Civitate Vaticana, die, 30 Novembre 1971

Prot. N. 2718/71

Eminenza Reverendissima,

Con lettera del 30 aprile 1971, N. 2567/71, dopo aver riferito all'Eminenza Vostra Reverendissima della prima fase dei lavori svolti dalla Pontificia Commissione speciale per la procedura amministrativa, aggiungevo che « la Commissione speciale continuerà i suoi lavori per la preparazione dello schema della legge generale ». Tale infatti era l'augusta direttiva del Santo Padre, comunicatami dall'Eminenza Vostra Reverendissima con lettera del 4 marzo 1971, N. 1398/71.

La Commissione speciale pertanto ha avuto ancora altre due sessioni di lavoro, rispettivamente nei giorni 1-5 luglio 1971 e 4-6 novembre 1971, ed ha approntato lo schema di legge di procedura amministrativa che ora mi onoro di trasmettere all'Eminenza Vostra nei fogli qui annessi.

Oltre allo schema di legge unisco anche una presentazione generale di detto schema nonché, per documentazione, i processi verbali delle due suddette sessioni di lavoro della Commissione speciale.

Qualora il progetto venisse preso in considerazione in vista dell'eventuale pubblicazione della nuova legge, occorrerà studiare la parte espositiva del documento (Motu Proprio?) e le altre modalità necessarie per la promulgazione della legge.

Sembra inoltre opportuna e necessaria la consultazione dei Dicasteri della S. Sede e delle Conferenze Episcopali.

Sarò pertanto grato all'Eminenza Vostra Reverendissima se vorrà farmi

conoscere le auguste disposizioni del Santo Padre su questa materia, pronto a dare ancora la mia modesta collaborazione e quella della Pontificia Commissione per la migliore preparazione del documento.

Con sensi di profonda venerazione mi professo  
dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
dev.mo nel Signore

PERICLE Card. FELICI

(con allegati)

A Sua Eminenza Reverendissima  
Il Signor Cardinale GIOVANNI VILLOT  
Segretario di Stato di Sua Santità  
CITTÀ DEL VATICANO

II

Lettera della Segreteria di Stato di approvazione dello schema

SEGRETERIA DI STATO

Dal Vaticano, 13 Aprile 1972

N. 203966

Signor Cardinale,

Ho l'onore di riferirmi agli stimati Fogli dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 2718/71 e 2768/72, rispettivamente in data 30 novembre 1971 e 2 febbraio scorso, relativi allo schema di legge sulla procedura amministrativa nella Chiesa.

Mi è gradito portare a conoscenza dell'Eminenza Vostra che il Santo Padre, alla cui considerazione è stato sottoposto il progetto, assieme alla documentazione che lo accompagnava, ha altamente apprezzato i risultati del proficuo e rilevante lavoro, svolto con tanta cura e competenza, e vivamente ringrazia sia Vostra Eminenza sia i suoi solerti collaboratori per l'operosa sollecitudine, la prudenza e la saggezza, con cui è stata portata a termine la preparazione dell'importante documento.

Sua Santità La prega, Signor Cardinale, di completare l'"iter" preliminare, procedendo senz'altro alla consultazione, che Ella ha opportunamente proposto, dei Sacri Dicasteri e delle Conferenze Episcopali.

Converrà, altresì, che nel frattempo cotesta Pontificia Commissione pensi a preparare un progetto per la parte espositiva del documento pontificio, col quale la legge sarà promulgata. Considerata la novità e l'importanza della legge stessa, nonché il suo inserimento organico nell'ordinamento canonico, sembrerebbe conveniente che il documento rivestisse la forma di una Costituzione Apostolica.

Compio il dovere, inoltre, di comunicarle, Signor Cardinale, che, dopo aver raccolto il parere di alcuni esperti, il Santo Padre ha disposto che venga portata a conoscenza di Vostra Eminenza qualche considerazione, dai medesimi espressa e consegnata in allegato.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profondo ossequio di Vostra Eminenza Reverendissima

Dev.mo in Domino  
GIOVANNI Card. VILLOT

A Sua Eminenza Reverendissima  
il Sig. Card. PERICLE FELICI  
Presidente della Pontificia Commissione  
per la Revisione del Codice di Diritto Canonico

(con allegato)

OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA DI STATO  
ALLO SCHEMA DE PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Allegato al N. 203966

Alcune osservazioni sullo schema di legge riguardante la procedura amministrativa nell'ordinamento canonico

1) Al can. 8 § 2 è espressamente detto che le norme della nuova legge non si applicano ai decreti emanati dai Superiori o dai Capitoli delle religioni, delle società di cui ai canoni 673-681 del CJC e degli istituti secolari, di diritto pontificio.

Ora molte delle contestazioni, relative alla tutela dei diritti nei confronti dell'esercizio dell'autorità nella Chiesa, avvengono oggi proprio nelle comunità religiose od equiparate.

Anche se si comprende la necessità che siano bene definiti i canoni che riguardano, nella sua peculiarità, la vita religiosa e in genere consacrata, sembrerebbe, almeno dal punto di vista psicologico, opportuno che si faccia per lo meno un qualche accenno a che la cosa sarà trattata a parte (in precedenti schemi era stato detto che per i religiosi, almeno per gli esenti, le norme di procedura amministrativa dovevano essere stabilite nelle rispettive costituzioni).

2) La complicata casistica delle « petitiones », « recursus » ed « appellationes », coi relativi vari termini perentori ed i vari gradi di giudizio (è richiesta la doppia sentenza conforme anche in questo genere di giudizi) possono dare l'impressione che i processi amministrativi si risolvano solo dopo un notevole periodo di tempo, il che non sembra troppo confacente ad un governo efficace ed alla tutela anche del prestigio dell'autorità che, salva la giustizia e l'equità, occorre pure salvaguardare.

Specialmente negli atti di governo, l'efficacia sembra collegata con la possibilità di attuare rapidamente le decisioni.

Si potrebbe, forse, porre riparo, almeno in parte, alle lungaggini della procedura, prevedendo disposizioni, in II grado, analoghe a quelle che sono state recentemente adottate per le cause matrimoniali col M.P. *Causas matrimoniales*.

3) Del M.P. *Causas matrimoniales* è stato adottato il principio che nei tribunali collegiali uno dei giudici possa essere un idoneo diacono o laico (eccetto se il decreto impugnato ha per autore un vescovo). Mentre nel citato M.P. tale possibilità è prevista solo per i giudizi di I grado, nello schema in oggetto non si fa distinzione fra il I e il II grado.

4) Mentre in qualche schema precedente tra le cause che davano possibilità di ricorso al tribunale amministrativo era indicato l'abuso di potere, tale motivo non viene considerato nello schema definitivamente proposto.

5) Forse potrebbe essere considerata l'opportunità di prevedere l'intervento «ex officio» da parte del promotore di giustizia, configurandosi il caso di un atto amministrativo, lesivo del bene pubblico.

6) Non si vede chiaramente la ragione della norma fissata nel can. 25 § 3 sulla non applicabilità nei giudizi di fronte ai tribunali amministrativi delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico sulla contumacia e la restituzione «in integrum».

III

Lettera alla Segreteria di Stato circa la conclusione dell'iter preliminare

PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

E Civitate Vaticana, 15 Aprile 1972

Prot. N. 2830/72

Signor Cardinale,

Ho ricevuto il Venerato Ufficio dell'Eminenza Vostra, in data 13 aprile 1972, N. 203966, relativo allo schema di legge sulla procedura amministrativa nella Chiesa.

Desidero anzitutto ringraziare vivamente il Santo Padre per le benevoli espressioni di apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione nella preparazione di questo progetto, assicurando che sarà provveduto quanto prima a completare l'iter preliminare, procedendo alla consultazione dei Sacri Dicasteri e delle Conferenze Episcopali.

Questa Commissione non mancherà di preparare un progetto per la parte espositiva del documento pontificio, ma, prima di arrivare alla sua redazione completa, sembra opportuno attendere le risposte dei Sacri Dicasteri e delle Conferenze Episcopali.

Riguardo alle osservazioni che l'Eminenza Vostra si è compiaciuto di trasmettermi, mi premuro di significarLe che, da un primo esame, sembra si debba tener conto della prima, di dire cioè espressamente, nel can. 8, che per quanto riguarda i religiosi la materia dei ricorsi amministrativi sarà regolata dal diritto particolare degli Istituti di perfezione. Per le altre, invece, sarà opportuno vagliarle assieme a quelle che perverranno dai Sacri Dicasteri e dalle Conferenze Episcopali, anche perché alcune di esse dovranno essere studiate più profondamente per vedere se veramente convengono alla peculiare natura del processo amministrativo.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima

Dev.mo nel Signore

PERICLE Card. FELICI

A Sua Eminenza Reverendissima  
Il Signor Cardinale GIOVANNI VILLOT  
Segretario di Stato di Sua Santità  
CITTÀ DEL VATICANO